

ACC

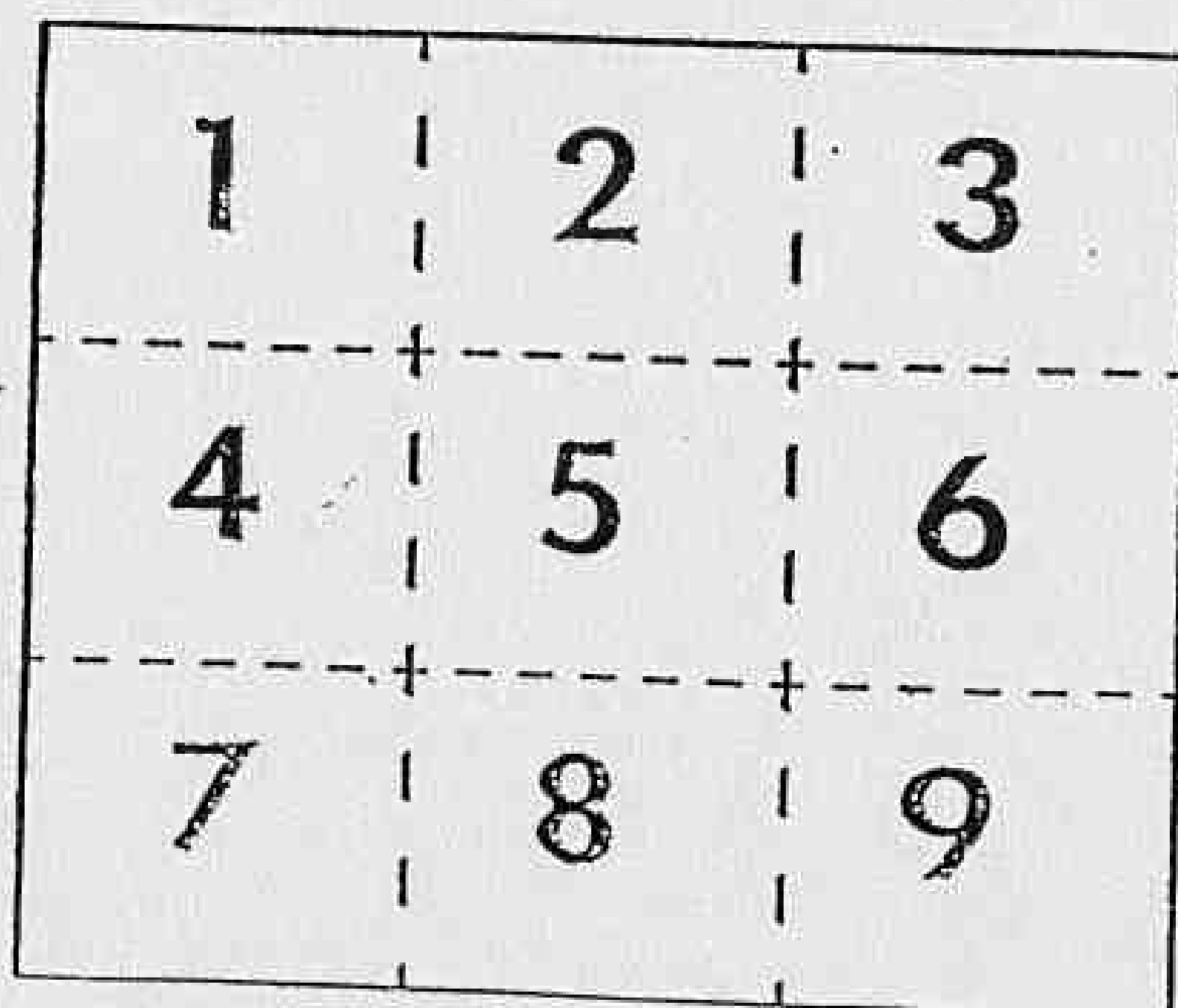
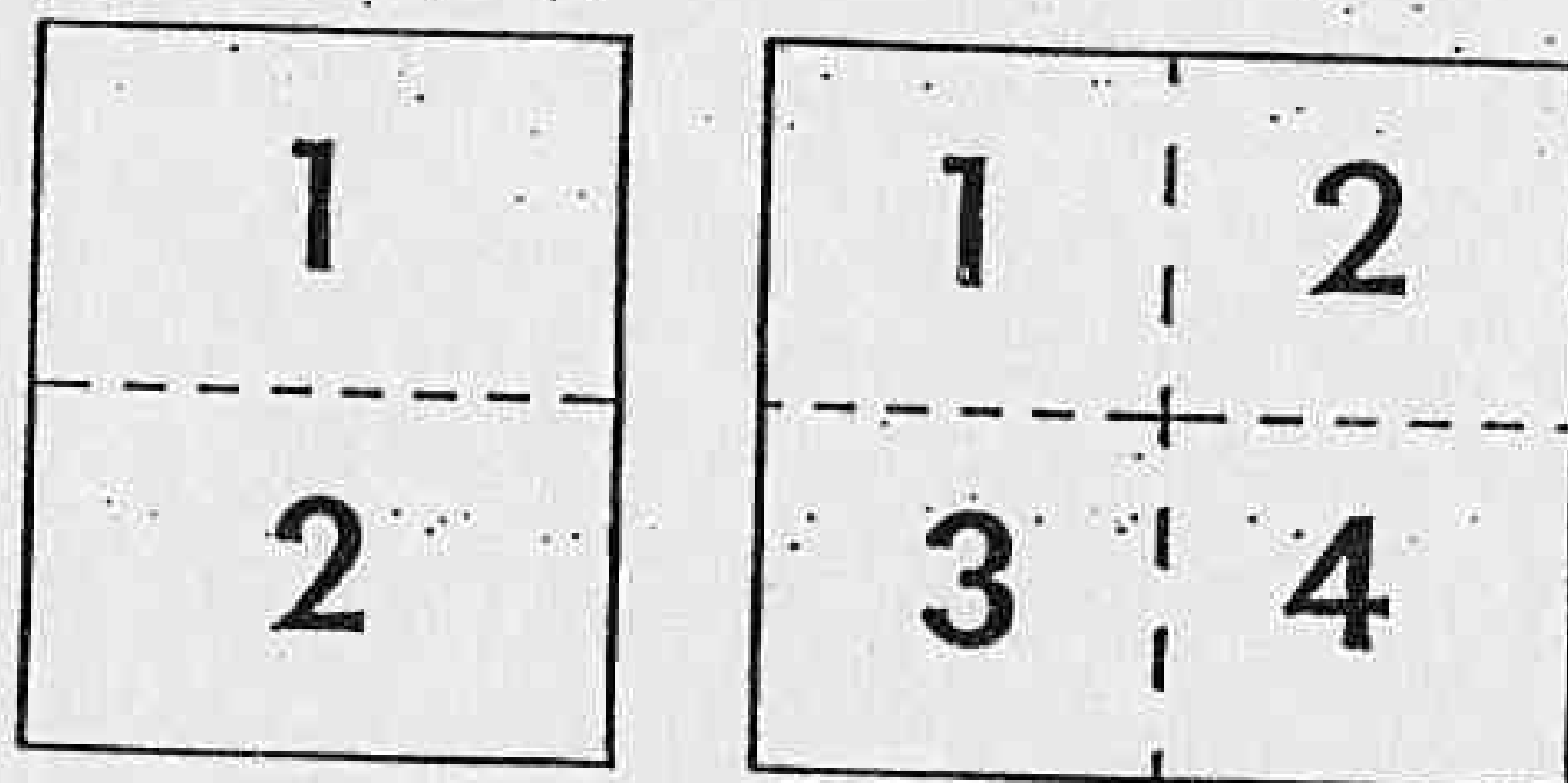
10000/142/967

10000/142/967

REGIONAL ORDERS, REGION 4
DEC. 1943

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



0912

4/

6

Allie

RULES AND RI
ISSUE

T

1. The Regic
Civil Affairs Office

HEADQUARTERS REGION IV

Allied Military Government**RULES AND REGULATIONS WITH REGARD TO LABOUR OFFICES
ISSUED PURSUANT TO ^{General}REGIONAL ORDER No. 4****The Regional labour Office**

1. The Regional Labour Office shall be established at such place as the Regional Civil Affairs Officer may from time to time direct.

2. The Regional Labour Office shall be in the charge of a civilian director to be known as the Regional Director of Labour to be appointed by the Regional Civil Affairs Officer or an officer duly empowered by him in that behalf. His staff shall be composed of civilian clerical staff, labour economists, labour investigators and such other selected personnel as he may require and the Regional Civil Affairs Officer may approve.

3. The powers, duties and functions of the Regional Labour Office will be as follows:

- a) To co-ordinate the functions and activities of the various Provincial Labour Offices.
- b) To act in an advisory capacity to Provincial Labour Offices.
- c) To compile statistical information on employment, child labour, wages and labour relations (including disputes, mediation, conciliation and arbitration) in the region; such statistical information to be based upon information supplied by the Provincial Labour Offices and checked and compared with all other available information.
- d) To report monthly to the Regional Civil Affairs Officer on the labour situation generally in the said region.
- e) To publish quarterly in the form of a report to the Regional Civil Affairs Officer a summary of and deductions from the statistical information so compiled and to make such report available for inspection by and publication to the public.
- f) To act as or to appoint conciliators, mediators or arbitrators in any labour dispute referred to it by any labour office or by the Regional Civil Affairs Officer, but so always that any conciliation, mediation, arbitration or other decision given in any such dispute shall be submitted for approval by the RCAO. Any decision which appears adversely to affect the interests of the Allied Forces in the territory, or which is in conflict with any policy affecting the public interest in the territory may at the discretion of the RCAO be reviewed or reopened by him for further evidence and consideration.
- g) To consider forthwith the most practicable and expeditious method of re-establishing and assuring freedom of labour organizations and representation throughout the Region.
- h) To deal with such other matters relevant to labour and labour relations in the said Region as the Regional Civil Affairs Officer may refer to it.

Provincial labour Offices

4. The Provincial Labour Office for each Province will be established in the capital city or town of the Province or in such place as the Provincial Senior Civil Affairs Officer may direct.

5. Each Provincial Labour Office will be in the charge of a civilian director to be known as the Director of Labour to be appointed by the Prefetto and approved by the Provincial Senior Civil Affairs Officer. His staff shall consist of clerical employees and such labour economists and investigators as he may require.

STATO MAGGIORE

Governo Militare**NORME E REGOLAMENTI RIGUARDANTI
PUBBLICATI IN SEGUITO ALL'ORDINE****Ufficio Regionale degli Affari Civili**

1. L'Ufficio Regionale del Lavoro, che l'Ufficiale Regionale per gli Affari Civili.

2. L'Ufficio Regionale del lavoro civile che sarà conosciuto come Direttore Regionale del Lavoro, nominato dall'Ufficiale Regionale degli Affari Civili, autorizzato a questo scopo. Il personale sperti in problemi di lavoro e da ispettori potrà essere richiesto dal Direttore con gli Affari Civili.

3. I poteri, i servizi e le funzioni della detta Regione saranno i seguenti:

- (a) Coordinare le funzioni e le attività.
- (b) Esercitare funzioni consultive.
- (c) Compilare informazioni statistiche sulle paghe o su tutto quello che ha relazione, conciliazioni e arbitrati) nella Regione, le quali debbono essere basate su informazioni fornite e confrontate con altre informazioni.
- (d) Riferire mensilmente all'Ufficiale la situazione generale del lavoro nella regione.
- (e) Pubblicare trimestralmente in nome degli Affari Civili un sommario del lavoro tratto dalle informazioni stesse, così come utile all'esame del pubblico e per poterlo.
- (f) Nominare o funzionare da conciliatore in controversia di lavoro, sottoposta ad esso o dall'ufficiale Capo Regionale degli Affari Civili, mediazione, arbitrato od altra decisione sottoposta all'approvazione dell'Ufficiale che apparisse contraria agli interessi del pubblico interesse nel territorio, o la decisione degli Affari Civili riesaminata o per una successiva prova o considerazione.
- (g) Considerare immediatamente e ristabilire la libertà di organizzazione o l'altro della Regione.
- (h) Trattare alcuni altri problemi di lavoro vero nella sopradetta Regione, secondo gli Affari Civili.

Uffici Provinciali

4. L'Ufficio Provinciale del lavoro, luogo di Provincia, o in altra Città o per la provincia potrà stabilire.

5. Ciascun ufficio Provinciale del lavoro, conosciuto come direttore del lavoro, nominato addetto agli Affari Civili della Provincia, di esperti in problemi di lavoro e ispettori.

6. I poteri, i servizi e le funzioni

ERS REGION IV

ry Government

TH REGARD TO LABOUR OFFICES
 REGIONAL ORDER No. 4

al labour Office

be established at such place as the Regional
 time direct.

all be in the charge of a civilian director to
 Labour to be appointed by the Regional Civil
 vered by him in that behalf. His staff shall
 labour economists, labour investigators and
 y require and the Regional Civil Affairs Of-

ns of the Regional Labour Office will be as

and activities of the various Provincial Labour

ity to Provincial Labour Offices.

ation on employment, child labour, wages and
 diation, conciliation and arbitration) in the
 e based upon information supplied by the Pro-
 compared with all other available information.
 Regional Civil Affairs Officer on the labour si-

form of a report to the Regional Civil Affairs
 om the statistical information so compiled and
 ction by and publication to the public.

liators, mediators or arbitrators in any labour
 ce or by the Regional Civil Affairs Officer,
 diation, arbitration or other decision given in
 approval by the RCOA. Any decision which
 of the Allied Forces in the territory, or which
 the public interest in the territory may at the
 reopened by him for further evidence and

most practicable and expeditious method of
 labour organizations and representation throu-

atters relevant to labour and labour relations
 il Affairs Officer may refer to it.

labour Offices

for each Province will be established in the
 in such place as the Provincial Senior Civil

will be in the charge of a civilian director
 to be appointed by the Prefetto and approved
 Officer. His staff shall consist of clerical em-
 d investigators as he may require.

STATO MAGGIORE, IV REGIONE

Governo Militare Alleato

NORME E REGOLAMENTI RIGUARDANTI GLI UFFICI DEL LAVORO
 PUBBLICATI IN SEGUITO ALL'ORDINE REGIONALE No. 1

Ufficio Regionale del Lavoro

1. L'Ufficio Regionale del Lavoro sarà istituito in tale locale, città o paese
 che l'Ufficiale Regionale per gli Affari Civili potrà di tanto in tanto designare.

2. L'Ufficio Regionale del lavoro per sopradetta Regione sarà diretto da un
 civile che sarà conosciuto come Direttore del lavoro della sopradetta Regione e no-
 minato dall'Ufficiale Regionale degli Affari Civili o da un Ufficiale, appositamente da
 lui autorizzato a questo scopo. Il personale sarà composto da impiegati civili, da e-
 sperti in problemi di lavoro e da ispettori del lavoro o da altro personale scelto, che
 potrà essere richiesto dal Direttore con l'approvazione dell'Ufficiale Capo Regionale
 degli Affari Civili.

3. I poteri, i servizi e le funzioni dell'Ufficio regionale del lavoro per la sud-
 detta Regione saranno i seguenti:

(a) Coordinare le funzioni e le attività dei vari Uffici provinciali del lavoro.
 (b) Esercitare funzioni consultive rispetto agli Uffici Provinciali del lavoro.
 (c) Compilare informazioni statistiche sugli impieghi, sul lavoro dei ragazzi,
 sulle paghe e su tutto quello che ha relazione col lavoro (compresi controversie, me-
 diazioni, conciliazioni e arbitrati) nella Regione. Queste informazioni statistiche deb-
 bono essere basate su informazioni forniti dagli Uffici Provinciali del lavoro, control-
 late e confrontate con altre informazioni attendibili.

(d) Riferire mensilmente all'Ufficiale Capo Regionale degli Affari Civili la
 situazione generale del lavoro nella sopradetta Regione.

(e) Pubblicare trimestralmente in forma di rapporto all'Ufficiale Capo Regio-
 nale degli Affari Civili un sommario delle informazioni statistiche e delle deduzioni
 tratte dalle informazioni stesse, così compilate, allo scopo di rendere tale rapporto
 utile all'esame del pubblico e per poterlo rendere noto ad esso.

(f) Nominare o funzionare da conciliatori, mediatori, arbitri in qualsiasi con-
 troversia di lavoro, sottoposta ad esso da qualche ufficio provinciale del lavoro o
 dall'Ufficiale Capo Regionale degli Affari Civili; fermo restando che ogni conciliazione,
 mediazione, arbitrato od altra decisione presa in qualsiasi controversia sarà sempre
 sottoposta all'approvazione dell'Ufficiale Regionale degli Affari Civili. Ogni dedizione
 che apparisse contraria agli interessi delle Forze Alleate nel territorio, o in conflitto
 con il pubblico interesse nel territorio, potrà essere a discrezione dell'Ufficiale Regio-
 nale degli Affari Civili riesaminata o posta di nuovo in discussione da lui in seguito
 a successiva prova o considerazione.

(g) Considerare immediatamente il metodo più pratico e più sbrigativo per
 ristabilire la libertà di organizzazione di rappresentanza del lavoro, da un capo al-
 l'altro della Regione.

(h) Trattare alcuni altri problemi interessanti il lavoro e le relazioni del la-
 voro nella sopradetta Regione, secondo le direttive dell'Ufficiale Regionale degli Af-
 fari Civili.

Uffici Provinciali del Lavoro

4. L'Ufficio Provinciale del lavoro, per ogni Provincia, sarà istituito nel Capo-
 luogo di Provincia, o in altra Città o paese, che l'Ufficiale addetto agli Affari Civili
 per la provincia potrà stabilire.

5. Ciascun ufficio Provinciale del lavoro sarà diretto da un civile, il quale sarà
 conosciuto come direttore del lavoro, nominato dal Prefetto e approvato dall'Ufficiale
 addetto agli Affari Civili della Provincia. Il personale consisterà di impiegati civili e
 di esperti in problemi di lavoro e ispettori del lavoro, che il direttore potrà richiedere

6. I poteri, i servizi e le funzioni di un Ufficio provinciale del lavoro saranno

Provincial labour Offices

4. The Provincial Labour Office for each Province will be established in the capital city or town of the Province or in such place as the Provincial Senior Civil Affairs Officer may direct.

5. Each Provincial Labour Office will be in the charge of a civilian director to be known as the Director of Labour to be appointed by the Prefetto and approved by the Provincial Senior Civil Affairs Officer. His staff shall consist of clerical employees and such labour economists and investigators as he may require.

6. The powers, duties and functions of a Provincial Labour Office will be as follows:

(a) To compile statistical information on employment, unemployment, child labour and wages in the province

(b) To establish central employment offices as and where necessary and there to:

(i) Register all unemployed labour by craft and skill

(ii) Furnish labour (on application) to the Allied Forces.

(iii) Furnish labour (on application) to civilian employers.

(c) To act as or to appoint conciliators, mediators or arbitrators in labour disputes but so always that any conciliation, mediation, arbitration or other decision given in any such dispute shall be submitted for approval to the Regional Civil Affairs Officer through the Provincial Senior Civil Affairs Officer. Any decision which appears adversely to affect the interests of the Allied Forces in the territory, or which is in conflict with any policy affecting the public interest in the territory may at the discretion of the RCO, be reviewed or reopened by him for further evidence and consideration.

(d) To report monthly to the Prefetto and the Provincial Senior Civil Affairs Officer on its work in the past month and on the labour situation generally in the Province.

(e) To institute forthwith a study of wages in the Province.

(f) To establish such sub-offices and to appoint such representatives as efficient administration may require.

(g) To deal with such other matters relevant to provincial labour and labour relations as the Prefetto or the Provincial Senior Civil Affairs Officer may refer to it.

Records and files of the dissolved Institutions

7. The records and files of the institutions dissolved by Article I, of Regional Order No. 4 should be delivered to the Director of Labor for the Region or as he shall direct.

Assets of Dissolved Institutions

8. (a) Provincial Senior Civil Affairs Officers will furnish to the assistant Controller of Property assigned to their respective Provinces a list of all property of the said institutions and inventories of contents, stating:

i) The physical condition of the property and

ii) Its disposition, i. e. whether occupied by the Armed Forces, AMG, Italian Government Officials, or leased to third parties, etc

Upon receipt of the above information the Controller of Property will take formal control of such property.

(b) The Controller of Property may permit the Regional Labour Office for the said Region and the Provincial Labour Offices to use all or any of the buildings and premises of the said institutions together with the furniture and equipment therein belonging to the said institutions and no payment of rent or compensation for such use shall be made; and

(c) No monies of the said Institutions shall be applied without the specific direction of the Regional Finance Officer for any purpose of the Regional or Provincial Labour Offices.

Li, 12 December 1943.

M. CARR, Brigadier

General Civil Affairs Officer, Region IV

4. L'Ufficio Provinciale del lavoro, nel luogo di Provincia, o in altra Città o paese per la provincia potrà stabilire.

5. Ciascun ufficio Provinciale del lavoro conosciuto come direttore del lavoro, nominato addetto agli Affari Civili della Provincia. Il di esperti in problemi di lavoro e ispettori

6. I poteri, i servizi e le funzioni di i seguenti:

(a) Compilare informazioni statistiche lavoro dei ragazzi e le paghe nella Provincia

(b) Instituire uffici centrali di collocamento e in essi:

(1) Registrare tutti i lavoratori specializzazione

(2) Procurare lavoratori (dietro)

(3) Procurare lavoratori (dietro)

(c) Nominare o funzionare da conciliatori di lavoro, fermo restando che qualsiasi decisione, presa in qualsiasi controversia, dell'ufficiale Regionale degli Affari Civili o degli Affari Civili. Ogni decisione che appare nel territorio, o che sia in conflitto con il parere dell'ufficiale Capo Regionale degli Affari Civili di nuovo in discussione da lui in seguito.

(d) Riferire mensilmente al Prefetto della Provincia in merito ai lavori effettuati nella zona del lavoro nella Provincia.

(e) Iniziare immediatamente un'indagine

(f) Costituire quegli uffici dipendenti sono essere richiesti da una efficiente amministrazione

(g) Trattare le altre questioni della Provincia e trattare rapporti di lavoro. L'ufficiale Capo Provinciale degli Affari Civili

Archivi e documenti delle

7. Gli archivi ed i documenti delle istituzioni Regionali N. 1 saranno consegnati al Direttore Regionale vorrà disporre.

Attività delle istituzioni

8. (a) L'Ufficiale Capo degli Affari Civili o il controllore della proprietà, preposto alle proprietà delle suddette istituzioni, non

(1) Lo stato materiale delle proprietà

(2) La loro situazione, se cioè, da ufficiali del Governo.

Su ricevuta della sopradetta informazione formale di tale proprietà.

(b) Il controllore della proprietà preposto per la sopradetta Regione agli uffici comuni dei fabbricati o locali delle suddette istituzioni, appartenenti alle dette istituzioni per tale uso sarà dovuta e;

(c) Nessun capitale delle suddette istituzioni specificata disposizione dell'Ufficiale regionale o uffici Regionali o Provinciali del Lavoro.

Li, 12 Dicembre 1943.

submitted for approval to the RCO through the SCAO, whereupon the RCO will exercise and forward of records.

Labour Offices

For each Province will be established in the in such place as the Provincial Senior Civil

will be in the charge of a civilian director to be appointed by the Prefetto and approved Officer. His staff shall consist of clerical em- and investigators as he may require.

ons of a Provincial Labour Office will be as ation on employment, unemployment, child yment offices as and where necessary and

labour by craft and skill (lication) to the Allied Forces. (lication) to civilian employers. conciliators, mediators or arbitrators in labour ation, mediation, arbitration or other decision mitted for approval to the Regional Civil Affairs Civil Affairs Officer. Any decision which ap- of the Allied Forces in the territory, or which the public interest in the territory may at the r reopened by him for further evidence and Prefetto and the Provincial Senior Civil Affairs and on the labour situation generally in the

dy of wages in the Province. es and to appoint such representatives as effi-

matters relevant to provincial labour and labour ial Senior Civil Affairs Officer may refer to it.

the dissolved Institutions

institutions dissolved by Article 1 of Regional e Director of Labor for the Region or as he

dissolved Institutions

Airs Officers will furnish to the assistant Con- respective Provinces a list of all property of the tents, stating:

of the property and. urther occupied by the Armed Forces, AMG, officials, or leased to third parties, etc. mation the Controller of Property will take

may permit the Regional Labour Office for our Offices to use all or any of the buildings urther with the furniture and equipment therein no payment of rent or compensation for such

stitutions shall be applied without the specific r for any purpose of the Regional or Provincial

4. L'Ufficio Provinciale del lavoro, per ogni Provincia, sarà istituito nel Capo- luogo di Provincia, o in altra Città o paese, che l'ufficiale addetto agli Affari Civili per la provincia potrà stabilire.

5. Ciascun ufficio Provinciale del lavoro sarà diretto da un civile, il quale sarà conosciuto come direttore del lavoro, nominato dal Prefetto o approvato dall'Ufficiale addetto agli Affari Civili della Provincia. Il personale consisterà di impiegati civili e di esperti in problemi di lavoro e ispettori del lavoro, che il direttore potrà richiedere.

6. I poteri, i servizi e le funzioni di un Ufficio provinciale del lavoro saranno i seguenti:

(a) Compilare informazioni statistiche sulla occupazione, la disoccupazione, il lavoro dei ragazzi e le paghe nella Provincia.

(b) Istituire uffici centrali di collocamento come e dove si renderà neces- sario e in essi:

(1) Registrare tutti i lavoratori disoccupati, secondo la categoria e la specializzazione.

(2) Procurare lavoratori (dietro richiesta) alle Forze Alleate.

(3) Procurare lavoratori (dietro richiesta) a datori di lavori civili.

(c) Nominare o funzionare da conciliatori, mediatori o arbitri in controversie di lavoro, fermo restando che qualsiasi conciliazione, mediazione, arbitrato o altra decisione, presi in qualsiasi controversia, siano sempre sottoposti all'approvazione dell'ufficiale Regionale degli Affari Civili per mezzo dell'ufficiale provinciale addetto agli Affari Civili. Ogni decisione che appaia contraria agli interessi delle Forze Alleate nel territorio, o che sia in conflitto con il pubblico interesse del territorio, a discrezione dell'ufficiale Capo Regionale degli Affari Civili, potrà essere riesaminata o posta di nuovo in discussione da lui in seguito a successive prove o considerazioni.

(d) Riferire mensilmente al Prefetto o all'ufficiale Capo degli Affari Civili della Provincia in merito ai lavori effettuati nel mese trascorso ed in generale sulla situa- zione del lavoro nella Provincia.

(e) Iniziare immediatamente un esame dei salari nella Provincia.

(f) Costituire quegli uffici dipendenti e designare quei rappresentanti che pos- sono essere richiesti da una efficiente amministrazione.

(g) Trattare le altre questioni del genere interessanti il lavoro nell'ambito della Provincia e trattare rapporti di lavoro, secondo le richieste del Prefetto o del- l'ufficiale Capo Provinciale degli Affari Civili della Provincia.

Archivi e documenti delle disciolte Istituzioni

7. Gli archivi ed i documenti delle istituzioni disciolte dall'art. 1 dell'ordine Regionale N. 1 saranno consegnati al Direttore del lavoro della Regione o come egli vorrà disporre.

Attività delle disciolte Istituzioni

8. (a) L'Ufficiale Capo degli Affari Civili della Provincia torneranno all'assistente controlliere della proprietà, preposto alle loro rispettive provincie, un elenco di tutte le proprietà delle suddette istituzioni, nonché gli inventari dei beni, dichiarando:

(1) Lo stato materiale delle proprietà e

(2) La loro situazione, se cioè occupate dalle Forze Armate o dall'A.M.G., da ufficiali del Governo Italiano o affittate a terze persone, etc;

Su ricevuta della sopradetta informazione il Controlliere Beni prenderà controllo formale di tale proprietà.

(b) Il controllore della proprietà potrà concedere all'ufficio regionale del la- voro per la sopradetta Regione agli uffici Provinciali del lavoro, l'uso di tutti od al- cuni dei fabbricati o locali delle suddette istituzioni, insieme al loro mobilio ed all'ar- redamento, appartenenti alle dette istituzioni e nessun canone di affitto o compenso per tale uso sarà dovuta e;

(c) Nessun capitale delle suddette istituzioni potrà essere impiegato senza una specifica disposizione dell'Ufficiale regionale delle Finanze, per qualsiasi scopo dagli uffici Regionali o Provinciali del lavoro.

Lt, 12 Dicembre 1943.

M. CARR, Brigadier
General Civil Affairs Officer, Region IV

M. CARR Brigadiere Generale
Ufficiale Regionale per gli Affari Civili

ALLIED M

P.

Provin

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

PROVINCE OF FOGGIA

Provincial Order No. 5

TEMPORARY WAGE ADJUSTMENT

Whereas by Proclamation No. 8 of the General Officer Commanding the Allied Forces in Italy, a general limitation on wages was declared, and the Allied Military Government was given power in Article II thereof to alter rate of wages.

Now, therefore, I, Clive Temperley, Lieutenant Colonel, Senior Civil Affairs Officer for the Province of Foggia, hereby order as follows.

ARTICLE I

- (a) Employees of permanent and temporary status of the State, Province, Comunes, Enti Para-Statale, and Agencies (Aziende) which are administered by any of the foregoing governmental units may receive a Temporary wage adjustment which shall be calculated on the basis of present total salaries (base plus ordinary and extraordinary indemnities which

VERNMENT

GIA

No. 5

USTMENT

of the General Of-
s in Italy, a gene-
ed, and the Allied
ver in Article II

ey, Lieutenant Co-
the Province of

emporary status of
Para-Statale, and
ministered by any
ts may receive a
ch shall be cal-
tal salaries (base
ndemnities which

GOVERNO MILITARE ALLEATO

PROVINCIA DI FOGGIA

Ordine Provinciale N.

Sistemazione provvisoria degli stipendi e sa

Poichè col Proclama N. 8 del Comandante Gen-
delle Forze Alleate in'Italia è stato dichiarato il bi-
delle paghe ed in dipendenza dell'articolo 2. al Gov-
Mililare Alleato venne data facoltà di cambiare
rifica degli stipendi e salari.

Ora, Io, CLIVE TEMPERLEY, Tenente Colon-
Uffic. Superiore Addetto agli Affari Civili per la Pr-
cia di Foggia, ordino quanto segue:

ART. 1

- (a) Gl'impiegati di ruolo, incaricati, o avvendizi-
Stato (Provincia, Comuni, Enti Para-Statali,) ed
tuto ed Aziende Pubbliche, che siano dipenden-
qualsiasi ufficio governativo, summenzionato, r-
ranno una Sistemazione provvisoria dagli sti-
e salari che saranno calcolati sulla base del-
sente totale di paghe percepite (paga base

GOVERNO MILITARE ALLEATO

PROVINCIA DI FOGGIA

Ordine Provinciale N. 5

Sistemazione provvisoria degli stipendi e salari

Poichè col Proclama N. 8 del Comandante Generale delle Forze Alleate in'Italia è stato dichiarato il blocco delle paghe ed in dipendenza dell'articolo 2. al Governo Mililare Alleato venne data facoltà di cambiare la tariffa degli stipendi e salari.

Ora, Io, CLIVE TEMPERLEY, Tenente Colonnello, Uffic. Superiore Addetto agli Affari Civili per la Provincia di Foggia, ordino quanto segue:

ART. 1

- (a) Gl'impiegati di ruolo, incaricati, o avvedizi dello Stato (Provincia, Comuni, Enti Para-Statali,) ed Istituto ed Aziende Pubbliche, che siano dipendenti da qualsiasi ufficio governativo, summenzionato, riceveranno una Sistemazione provvisoria dagli stipendi e salari che saranno calcolati sulla base del presente totale di paghe percepite (paga base più le

the State, Province, Communes, and Municipalities, and Agencies (Aziende) which are administered by any of the foregoing governmental units may receive a Temporary wage adjustment which shall be calculated on the basis of present total salaries (base plus ordinary and extraordinary indemnities which normally represent an integral part of their total salary) as described in Article V below.

- (b) Increases in Article I, subdivision (a) above shall become effective as of 1 November 1943.

ARTICLE II

Private employers may grant increases in both salaries and Wages, effective from the date of increase, which shall not exceed the percentages described in Article V below. Increases shall be calculated on salaries and wages fixed by Collective Labor Contracts effective as of 1 January 1943. These increases shall on no way affect or be affected by the Assegni Familiari.

ARTICLE III

- (a) Increases in salaries and wages received by employees since 1 January 1943 shall be deducted from any increase granted in accordance with Articles I & II hereof.
- (b) Increases in salaries and wages received by employees since 1 January 1943 which exceed the amount of increase which would be granted under Articles I and II hereof shall not be affected thereby.

ARTICLE IV

administered by any
units may receive a
which shall be cal-
total salaries (base
indemnities which
part of their total sa-
elow.

ion (a) above shall
per 1943.

increases in both sa-
the date of increase,
antages described in
be calculated on sa-
ive Labor Contracts
ese increases shall
ne Assegni Familiari.

received by em-
all be deducted from
ance with Articles I

es received by emplo-
n exceed the amount
anted under Articles
ected thereby.

tuto ed Aziende Pubbliche, che siano dipende
qualsiasi ufficio governativo, summenzionato,
ranno una Sistemazione provvisoria dagli s
e salari che saranno calcolati sulla base d
sente totale di paghe percepite (paga base
indennità ordinarie e straordinarie che norma
rappresentano una parte integrale dello stip
salario totale) come specificato nel seguente
(b) Gli aumenti menzionati nell' Articolo I, com
avranno effetto dal 1. Novembre 1943.

ART. 2

Ai datori di lavoro privati è consentito di
dare aumenti di salari e stipendi, a partire da
suddetta, e gli aumenti non dovranno eccedere
centuale indicata nell'Art. V. Gli aumenti sara
colati sulla base dei salari e stipendi stabiliti
tratto di Lavoro effettivi il 1. Gennaio 1943. Qu
menti non dovranno avere alcun effetto sugli
Fmigliari ne dovranno questi ultimi influire s
menti stessi.

ART. 3

- (a) Gli aumenti degli stipendi e salari percepiti
impiegati dopo la data del 1. Gennaio 1943
dedotti da ogni aumento accordato dagli
precedenti I e II.
- (b) Quando gli aumenti degli stipendi e salari
piti dopo il 1. Gennaio 1943 superano l'am
della percentuale di aumento di cui agli Ar

- tuto ed Aziende Pubbliche, che siano dipendenti da qualsiasi ufficio governativo, summenzionato, riceveranno una Sistemazione provvisoria dagli stipendi e salari che saranno calcolati sulla base del presente totale di paghe percepite (paga base più le indennità ordinarie e straordinarie che normalmente rappresentano una parte integrale dello stipendio o salario totale) come specificato nel seguente Art. V.
- (b) Gli aumenti menzionati nell' Articolo I, comma (a) avranno effetto dal 1. Novembre 1943.

ART. 2

Ai datori di lavoro privati è consentito di accordare aumenti di salari e stipendi, a partire dalla data suddetta, e gli aumenti non dovranno eccedere la percentuale indicata nell' Art. V. Gli aumenti saranno calcolati sulla base dei salari e stipendi stabiliti dal contratto di Lavoro effettivi il 1. Gennaio 1943. Questi aumenti non dovranno avere alcun effetto sugli Assegni Familiari né dovranno questi ultimi influire sugli aumenti stessi.

ART. 3

- (a) Gli aumenti degli stipendi e salari percepiti dagli impiegati dopo la data del 1. Gennaio 1943 saranno dedotti da ogni aumento accordato dagli Articoli precedenti I e II.
- (b) Quando gli aumenti degli stipendi e salari percepiti dopo il 1. Gennaio 1943 superano l'ammontare della percentuale di aumento di cui agli Articoli I e

- (b) Increases in salaries and wages received by employees since 1 January 1943 which exceed the amount of increase which would be granted under Articles I and II hereof shall not be affected thereby.

ARTICLE IV

This Order does not apply to persons directly employed by branches of the Allied Armed Forces or by contractors rendering service to said forces.

ARTICLE V

The foregoing shall be applied in accordance with the following schedule.

SCHEDULE

on 1st	L. 1.000	per month	(or fraction thereof)	-	70%
on 2nd	)	)	)	)	60%
on 3rd	)	)	)	)	30%
on 4th	)	)	)	)	20%
on 5th	)	)	)	)	10%

For wages above L. 5,000 per month the above table shall not apply, but there shall be one maximum increase of L.1,900 per month.

Foggia, 20 December 1943.

CLIVE TEMPERLEY Lt. Colonel

Senior Civil Affairs Officer Foggia Province

ages received by employees which exceed the amount granted under Articles affected thereby.

IV
to persons directly employed in the Armed Forces or by the said forces.

V
applied in accordance with

TABLE

fraction thereof)	-	70°
)	-	60°
)	-	30°
)	-	20°
)	-	10°

per month the above shall be one maximum

TEMPERLEY Lt. Colonel
Military Affairs Officer Foggia Province

dedotti da ogni aumento accordato dagli articoli precedenti I e II.

(b) Quando gli aumenti degli stipendi e salari dopo il 1. Gennaio 1943 superano l'ammontare della percentuale di aumento di cui agli articoli I e II. non verrà tenuto conto di dette percentuali e non verranno applicati in aumento.

ART. 4

Il presente Ordine non è applicabile agli agenti direttamente dipendenti dalle Forze Alleate di lavoro che svolgono la loro attività alla dipendenza delle Forze Alleate.

ART. 5

Le disposizioni suddette saranno applicate al seguente prospetto.

Sulle prime	L. 1000	(o frazione di L. 1000 al mese)	aumento
) seconde	)	)	)
) terze	)	)	)
) Quarte	)	)	)
) Quinte	)	)	)

Per quegli stipendi o salari che eccedono 5 milioni al mese il prospetto di cui sopra non è applicabile. Sarà accordato un aumento massimo di L. 19.000.000.

Foggia, 30 Dicembre 1943.

CLIVE TEMPERLEY Tenent
Ufficiale Superiore Addetto agli Affari Civili della

dedotti da ogni aumento accordato dagli Articoli precedenti I e II.

- (b) Quando gli aumenti degli stipendi e salari percepiti dopo il 1. Gennaio 1943 superano l'ammontare della percentuale di aumento di cui agli Articoli I e II. non verrà tenuto conto di dette percentuale che non verranno applicati in aumento.

ART. 4

Il presente Ordine non è applicabile agl'impiegati direttamente dipendenti dalle Forze Alleate o ai datori di lavoro che svolgono la loro attività alla dipendenza delle Forze Alleate.

ART. 5

Le disposizioni suddette saranno applicate in base al seguente prospetto.

Sulle prime	L. 1000	(e frazione di L. 1000 al mese)	aumento del	70°
) seconde	)	)	)	60°
) terze	)	)	)	30°
) Quarte	)	)	)	20°
) Quinte	)	)	)	10°

Per quegli stipendi o salari che eccedono 5000 lire al mese il prospetto di cui sopra non è applicabile, ma sarà accordato un aumento massimo di L. 1900 al mese.

Foggia, 30 Dicembre 1943.

CLIVE TEMPERLEY Tenente Colonello
Ufficiale Superiore Addetto agli Affari Civili della Provincia di Foggia

minutes of conversation between C.L.O., Major Tanner (Labor Officer
for Egypt & Region IV) & Brigadier Carr - Dec 26, '43

1. The text of Regional Order No. 1 (Region IV), which had already been printed, was generally approved. (2)
2. On learning that the Provincial SCAO for Egypt had already drafted & received (copy) of a Wager Order differing from the ~~original~~ analogous Order in Regions 2 & 3 a long-hand communication was sent to the SCAO of Egypt urging him to have the Provincial Order follow verbatim the Region 3 Order on that matter.
3. It was agreed that if all or any part of the Provincial Wager Order had already been acted upon & gone into effect it need not be cancelled.
4. Despite the advisability of having the Wager increase announced by Regional, rather than Provincial Order was recognized & it was agreed that in Egypt it should be by a Provincial Order.

Headquarters - Region IV Allied Military Government

12 December 1943

Administrative instructions - Labour N.° 1

1. - The substantive hour, wage and conditions of employment provisions of collective labour agreements and wage covenants in existence on 3 September, 1943, are still in effect.

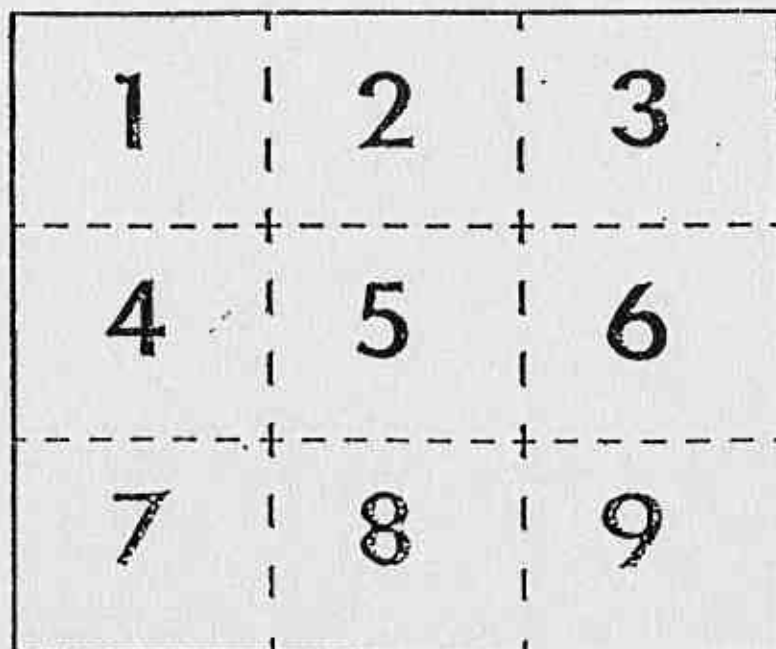
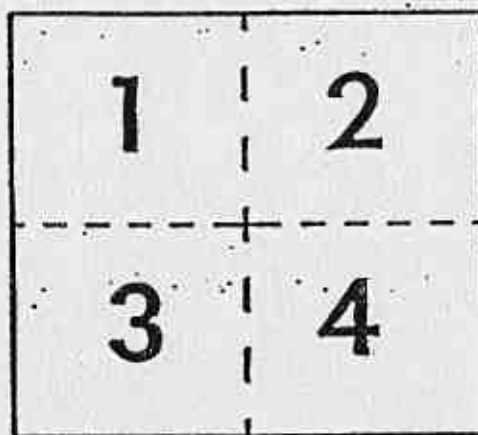
2. - Revision of the said hour, wage, or condition of employment provisions may be requested by interested persons through the machinery established in Regional Order N.° 1, and the Rules and Regulations issued pursuant thereto.

3. - Wage or hour enactments, or schemes for union or association reorganization whether on Provincial or Communal level shall not issue from any Province without the prior approval of the Regional Civil Affairs Officer.

M. CARR, Brigadier,
Regional Civil Affairs Officer,
Region IV

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



HEADQUARTERS REGION IV

Allied Military Government**RULES AND REGULATIONS WITH REGARD TO LABOUR OFFICES
ISSUED PURSUANT TO REGIONAL ORDER No. 1****The Regional labour Office**

1. The Regional Labour Office shall be established at such place as the Regional Civil Affairs Officer may from time to time direct.
2. The Regional Labour Office shall be in the charge of a civilian director to be known as the Regional Director of Labour to be appointed by the Regional Civil Affairs Officer or an officer duly empowered by him in that behalf. His staff shall be composed of civilian clerical staff, labour economists, labour investigators and such other selected personnel as he may require and the Regional Civil Affairs Officer may approve.
3. The powers, duties and functions of the Regional Labour Office will be as follows:
 - a) To co-ordinate the functions and activities of the various Provincial Labour Offices.
 - b) To act in an advisory capacity to Provincial Labour Offices.
 - c) To compile statistical information on employment, child labour, wages and labour relations (including disputes, mediation, conciliation and arbitration) in the region; such statistical information to be based upon information supplied by the Provincial Labour Offices and checked and compared with all other available information.
 - d) To report monthly to the Regional Civil Affairs Officer on the labour situation generally in the said region.
 - e) To publish quarterly in the form of a report to the Regional Civil Affairs Officer a summary of and deductions from the statistical information so compiled and to make such report available for inspection by and publication to the public.
 - f) To act as or to appoint conciliators, mediators or arbitrators in any labour dispute referred to it by any labour office or by the Regional Civil Affairs Officer, but so always that any conciliation, mediation, arbitration or other decision given in any such dispute shall be submitted for approval by the RCAO. Any decision which appears adversely to affect the interests of the Allied Forces in the territory, or which is in conflict with any policy affecting the public interest in the territory may at the discretion of the RCAO be reviewed or reopened by him for further evidence and consideration.
 - g) To consider forthwith the most practicable and expeditious method of re-establishing and assuring freedom of labour organizations and representation throughout the Region.
 - h) To deal with such other matters relevant to labour and labour relations in the said Region as the Regional Civil Affairs Officer may refer to it.

Provincial labour Offices

4. The Provincial Labour Office for each Province will be established in the capital city or town of the Province or in such place as the Provincial Senior Civil Affairs Officer may direct.
5. Each Provincial Labour Office will be in the charge of a civilian director to be known as the Director of Labour to be appointed by the Prefetto and approved by the Provincial Senior Civil Affairs Officer. His staff shall consist of clerical employees and such labour economists and investigators as he may require.

STATO MAGGIORE

Governo Militare**NORME E REGOLAMENTI RIGUARDANTI
PUBBLICATI IN SEGUITO ALL'ORDINE****Ufficio Regionale del Lavoro**

1. L'Ufficio Regionale del Lavoro sarà diretto dall'Ufficiale Regionale per gli Affari Civili.
2. L'Ufficio Regionale del lavoro per gli Affari Civili sarà conosciuto come Direttore Regionale del Lavoro. Il personale di cui sarà composto sarà nominato dall'Ufficiale Regionale degli Affari Civili autorizzato a questo scopo. Il personale sarà speso in problemi di lavoro e da ispettori di lavoro. Il personale potrà essere richiesto dal Direttore con l'approvazione dell'Ufficiale degli Affari Civili.
3. I poteri, i servizi e le funzioni di detto Ufficio Regionale saranno i seguenti:
 - (a) Coordinare le funzioni e le attività delle varie Province.
 - (b) Esercitare funzioni consultive.
 - (c) Compilare informazioni statistiche sulle paghe e su tutto quello che ha relazione con le relazioni di lavoro, conciliazioni e arbitrati nella Regione. Le informazioni dovranno essere basate su informazioni fornite dalle varie Province e confrontate con altre informazioni.
 - (d) Riferire mensilmente all'Ufficiale Regionale la situazione generale del lavoro nella sopra detta Regione.
 - (e) Pubblicare trimestralmente in nome degli Affari Civili un sommario delle trattative dalle informazioni stesse, così come utile all'esame del pubblico e per poterlo pubblicare.
 - (f) Nominare o funzionare da conciliatori, mediatori o arbitratori da controversie di lavoro, sottoposte ad esso dall'Ufficiale Capo Regionale degli Affari Civili. La decisione di mediazione, arbitrato od altra decisione sarà sottoposta all'approvazione dell'Ufficiale Regionale che apparisse contraria agli interessi della Regione o del pubblico interesse nel territorio, potrà essere riesaminata o posta a successiva prova o considerazione.
 - (g) Considerare immediatamente la libertà di organizzazione di lavoro e ristabilire la libertà di organizzazione di lavoro in tutta la Regione.
 - (h) Trattare alcuni altri problemi di lavoro nella sopradetta Regione, secondo le disposizioni degli Affari Civili.

Uffici Provinciali del Lavoro

4. L'Ufficio Provinciale del lavoro, per ogni Provincia, o in altra Città o paese per la provincia potrà stabilire.
5. Ciascun ufficio Provinciale del lavoro sarà conosciuto come direttore del lavoro, nominato dall'Ufficiale degli Affari Civili della Provincia. Il personale sarà speso in problemi di lavoro e da ispettori di lavoro.
6. I poteri, i servizi e le funzioni di detto Ufficio Provinciale saranno i seguenti:

ERS REGION IV

ry Government

TH REGARD TO LABOUR OFFICES
D REGIONAL ORDER No. 1

al labour Office

all be established at such place as the Regional
time direct.

all be in the charge of a civilian director to
Labour to be appointed by the Regional Civil
vered by him in that behalf His staff shall
labour economists, labour investigators and
y require and the Regional Civil Affairs Of-

ns of the Regional Labour Office will be as

and activities of the various Provincial Labour

ity to Provincial Labour Offices.

ation on employment, child labour, wages and
diation, conciliation and arbitration) in the
e based upon information supplied by the Pro-
compared with all other available information.
Regional Civil Affairs Officer on the labour si-

form of a report to the Regional Civil Affairs
on the statistical information so compiled and
ction by and publication to the public.

iators, mediators or arbitrators in any labour
ce or by the Regional Civil Affairs Officer,
liation, arbitration or other decision given in
approval by the RCAO. Any decision which
of the Allied Forces in the territory, or which
the public interest in the territory may at the
reopened by him for further evidence and

most practicable and expeditious method of
labour organizations and representation throu-

ters relevant to labour and labour relations
Affairs Officer may refer to it.

labour Offices

or each Province will be established in the
in such place as the Provincial Senior Civil

will be in the charge of a civilian director
to be appointed by the Prefetto and approved
officer. His staff shall consist of clerical em-
investigators as he may require.

STATO MAGGIORE, IV REGIONE

Governo Militare Alleato

NORME E REGOLAMENTI RIGUARDANTI GLI UFFICI DEL LAVORO
PUBBLICATI IN SEGUITO ALL'ORDINE REGIONALE No. 1

Ufficio Regionale del Lavoro

1. L'Ufficio Regionale del Lavoro sarà istituito in tale locale, città o paese
che l'Ufficiale Regionale per gli Affari Civili potrà di tanto in tanto designare.

2. L'Ufficio Regionale del lavoro per sopradetta Regione sarà diretto da un
civile che sarà conosciuto come Direttore del lavoro della sopradetta Regione e no-
minato dall'Ufficiale Regionale degli Affari Civili o da un Ufficiale, appositamente da
lui autorizzato a questo scopo. Il personale sarà composto da impiegati civili, da e-
sperti in problemi di lavoro e da ispettori del lavoro o da altro personale scelto, che
potrà essere richiesto dal Direttore con l'approvazione dell'Ufficiale Capo Regionale
degli Affari Civili.

3. I poteri, i servizi e le funzioni dell'Ufficio regionale del lavoro per la sud-
detta Regione saranno i seguenti:

(a) Coordinare le funzioni e le attività dei vari Uffici provinciali del lavoro.
(b) Esercitare funzioni consultive rispetto agli Uffici Provinciali del lavoro.
(c) Compilare informazioni statistiche sugli impieghi, sul lavoro dei ragazzi,
sulle paghe e su tutto quello che ha relazione col lavoro (compresi controversie, me-
diazioni, conciliazioni e arbitrati) nella Regione. Queste informazioni statistiche deb-
bono essere basate su informazioni forniti dagli Uffici Provinciali del lavoro, control-
late e confrontate con altre informazioni attendibili.

(d) Riferire mensilmente all'Ufficiale Capo Regionale degli Affari Civili la
situazione generale del lavoro nella sopradetta Regione.

(e) Pubblicare trimestralmente in forma di rapporto all'Ufficiale Capo Regio-
nale degli Affari Civili un sommario delle informazioni statistiche e delle deduzioni
tratte dalle informazioni stesse, così compilate, allo scopo di rendere tale rapporto
utile all'esame del pubblico e per poterlo rendere noto ad esso.

(f) Nominare o funzionare da conciliatori, mediatori, arbitri in qualsiasi con-
troversia di lavoro, sottoposta ad esso da qualche ufficio provinciale del lavoro o
dall'Ufficiale Capo Regionale degli Affari Civili; fermo restando che ogni conciliazione,
mediazione, arbitrato od altra decisione presa in qualsiasi controversia sarà sempre
sottoposta all'approvazione dell'Ufficiale Regionale degli Affari Civili. Ogni dedizione
che apparisse contraria agli interessi delle Forze Alleate nel territorio, o in conflitto
con il pubblico interesse nel territorio, potrà essere a discrezione dell'Ufficiale Regio-
nale degli Affari Civili riesaminata o posta di nuovo in discussione da lui in seguito
a successiva prova o considerazione.

(g) Considerare immediatamente il metodo più pratico e più sbrigativo per
ristabilire la libertà di organizzazione di rappresentanza del lavoro, da un capo al-
l'altro della Regione.

(h) Trattare alcuni altri problemi interessanti il lavoro e le relazioni del la-
voro nella sopradetta Regione, secondo le direttive dell'Ufficiale Regionale degli Af-
fari Civili.

Uffici Provinciali del Lavoro

4. L'Ufficio Provinciale del lavoro, per ogni Provincia, sarà istituito nel Capo-
luogo di Provincia, o in altra Città o paese, che l'Ufficiale addetto agli Affari Civili
per la provincia potrà stabilire.

5. Ciascun ufficio Provinciale del lavoro sarà diretto da un civile, il quale sarà
conosciuto come direttore del lavoro, nominato dal Prefetto e approvato dall'Ufficiale
addetto agli Affari Civili della Provincia. Il personale consisterà di impiegati civili e
di esperti in problemi di lavoro o ispettori del lavoro, che il direttore potrà richiedere

6. I poteri, i servizi e le funzioni di un Ufficio provinciale del lavoro

in the said Region as the Regional Civil Affairs Officer may refer to it.

Provincial labour Offices

4. The Provincial Labour Office for each Province will be established in the capital city or town of the Province or in such place as the Provincial Senior Civil Affairs Officer may direct.

5. Each Provincial Labour Office will be in the charge of a civilian director to be known as the Director of Labour to be appointed by the Prefetto and approved by the Provincial Senior Civil Affairs Officer. His staff shall consist of clerical employees and such labour economists and investigators as he may require.

6. The powers, duties and functions of a Provincial Labour Office will be as follows:

(a) To compile statistical information on employment, unemployment, child labour and wages in the province

(b) To establish central employment offices as and where necessary and there to:

(i) Register all unemployed labour by craft and skill

(ii) Furnish labour (on application) to the Allied Forces.

(iii) Furnish labour (on application) to civilian employers.

(c) To act as or to appoint conciliators, mediators or arbitrators in labour disputes but so always that any conciliation, mediation, arbitration or other decision given in any such dispute shall be submitted for approval to the Regional Civil Affairs Officer through the Provincial Senior Civil Affairs Officer. Any decision which appears adversely to affect the interests of the Allied Forces in the territory, or which is in conflict with any policy affecting the public interest in the territory may at the discretion of the RCAO, be reviewed or reopened by him for further evidence and consideration.

(d) To report monthly to the Prefetto and the Provincial Senior Civil Affairs Officer on its work in the past month and on the labour situation generally in the Province.

(e) To institute forthwith a study of wages in the Province.

(f) To establish such sub-offices and to appoint such representatives as efficient administration may require.

(g) To deal with such other matters relevant to provincial labour and labour relations as the Prefetto or the Provincial Senior Civil Affairs Officer may refer to it.

Records and files of the dissolved Institutions

7. The records and files of the institutions dissolved by Article I of Regional Order No. 1 should be delivered to the Director of Labor for the Region or as he shall direct.

Assets of Dissolved Institutions

8. (a) Provincial Senior Civil Affairs Officers will furnish to the assistant Controller of Property assigned to their respective Provinces a list of all property of the said institutions and inventories of contents, stating:

i) The physical condition of the property and.

ii) Its disposition, i. e. whether occupied by the Armed Forces, AMG, Italian Government Officials, or leased to third parties, etc.

Upon receipt of the above information the Controller of Property will take formal control of such property.

(b) The Controller of Property may permit the Regional Labour Office for the said Region and the Provincial Labour Offices to use all or any of the buildings and premises of the said institutions together with the furniture and equipment therein belonging to the said institutions and no payment of rent or compensation for such use shall be made; and.

(c) No monies of the said Institutions shall be applied without the specific direction of the Regional Finance Officer for any purpose of the Regional or Provincial Labour Offices.

Li, 12 December 1943.

M. CARR, Brigadier
General Civil Affairs Officer, Region IV

UFFICI CIVILI.

Uffici Provinciali

4. L'Ufficio Provinciale del lavoro, luogo di Provincia, o in altra Città o paese per la provincia potrà stabilire.

5. Ciascun ufficio Provinciale del lavoro conosciuto come direttore del lavoro, non addetto agli Affari Civili della Provincia, di esperti in problemi di lavoro e ispettori.

6. I poteri, i servizi e le funzioni i seguenti:

(a) Compilare informazioni statistiche lavoro dei ragazzi e le paghe nella Provincia.

(b) Istituire uffici centrali di collocamento e in essi:

(1) Registrare tutti i lavoratori specializzazione.

(2) Procurare lavoratori (dies).

(3) Procurare lavoratori (dies).

(c) Nominare o funzionare da comitato di lavoro, fermo restando che qualsiasi decisione, presa in qualsiasi controversia dell'ufficiale Regionale degli Affari Civili agli Affari Civili. Ogni decisione che appare nel territorio, o che sia in conflitto con la decisione dell'ufficiale Capo Regionale degli Affari Civili di nuovo in discussione da lui in seguito.

(d) Riferire mensilmente al Prefetto Provincia in merito ai lavori effettuati nella zona del lavoro nella Provincia.

(e) Iniziare immediatamente un'indagine.

(f) Costituire quegli uffici dipendenti che sono essere richiesti da una efficiente amministrazione.

(g) Trattare le altre questioni della Provincia e trattare rapporti di lavoro con l'ufficiale Capo Provinciale degli Affari Civili.

Archivi e documenti

7. Gli archivi ed i documenti dell'Ufficio Regionale N. 1 saranno consegnati al Direttore di lavoro e disporrà.

Attività delle ditte

8. (a) L'Ufficiale Capo degli Affari Civili, controlliere della proprietà, preposto alle attività delle suddette istituzioni, ne dovrà disporre.

(1) Lo stato materiale delle.

(2) La loro situazione, se esse sono da ufficiali del Governo.

Su ricevuta della sopradetta informazione formale di tale proprietà.

(b) Il controllore della proprietà del lavoro per la sopradetta Regione agli uffici dei fabbricati o locali delle suddette istituzioni, appartenenti alle dette istituzioni per tale uso sarà dovuta e;

(c) Nessun capitale delle suddette istituzioni senza specifica disposizione dell'Ufficiale regionale degli Affari Civili o Provinciali del lavoro.

Li, 12 Dicembre 1943.

Affairs Officer may refer to it.

Labour Offices

Each Province will be established in the place as the Provincial Senior Civil

will be in the charge of a civilian director to be appointed by the Prefetto and approved officer. His staff shall consist of clerical employees and investigators as he may require.

of a Provincial Labour Office will be as

tion on employment, unemployment, child

ment offices as and where necessary and

labour by craft and skill

(ation) to the Allied Forces.

(ation) to civilian employers.

illators, mediators or arbitrators in labour ion, mediation, arbitration or other decision ted for approval to the Regional Civil Affairs vil Affairs Officer. Any decision which ap- the Allied Forces in the territory, or which he public interest in the territory may at the reopened by him for further evidence and

afetto and the Provincial Senior Civil Affairs and on the labour situation generally in the

y of wages in the Province.

and to appoint such representatives as effi-

ters relevant to provincial labour and labour al Senior Civil Affairs Officer may refer to it.

he dissolved Institutions

stitutions dissolved by Article I of Regional Director of Labor for the Region or as he

olved Institutions

rs Officers will furnish to the assistant Con- pective Provinces a list of all property of the nts, stating:

the property and.

her occupied by the Armed Forces, AMG, cials, or leased to third parties, etc.

ation the Controller of Property will take

may permit the Regional Labour Office for our Offices to use all or any of the buildings ether with the furniture and equipment therein o payment of rent or compensation for such

tions shall be applied without the specific for any purpose of the Regional or Provincial

DETT CIVILI

Uffici Provinciali del Lavoro

4. L'Ufficio Provinciale del lavoro, per ogni Provincia, sarà istituito nel Capo-luogo di Provincia, o in altra Città o paese, che l'ufficiale addetto agli Affari Civili per la provincia potrà stabilire.

5. Ciascun ufficio Provinciale del lavoro sarà diretto da un civile, il quale sarà conosciuto come direttore del lavoro, nominato dal Prefetto e approvato dall'Ufficiale addetto agli Affari Civili della Provincia. Il personale consisterà di impiegati civili e di esperti in problemi di lavoro e ispettori del lavoro, che il direttore potrà richiedere

6. I poteri, i servizi e le funzioni di un Ufficio provinciale del lavoro saranno i seguenti:

(a) Compilare informazioni statistiche sulla occupazione, la disoccupazione, il lavoro dei ragazzi e le paghe nella Provincia.

(b) Instituire uffici centrali di collocamento come e dove si renderà neces-sario e in essi:

(1) Registrare tutti i lavoratori disoccupati, secondo la categoria e la specializzazione.

(2) Procurare lavoratori (dietro richiesta) alle Forze Alleate

(3) Procurare lavoratori (dietro richiesta) a datori di lavori civili.

(c) Nominare o funzionare da conciliatori, mediatori o arbitri in controversie di lavoro, fermo restando che qualsiasi conciliazione, mediazione, arbitrato o altra decisione, presi in qualsiasi controversia, siano sempre sottoposti all'approvazione dell'ufficiale Regionale degli Affari Civili per mezzo dell'ufficiale provinciale addetto agli Affari Civili. Ogni decisione che appaia contraria agli interessi delle Forze Alleate nel territorio, o che sia in conflitto con il pubblico interesse del territorio, a discrezione dell'ufficiale Capo Regionale degli Affari Civili, potrà essere riesaminata o posta di nuovo in discussione da lui in seguito a successive prove o considerazioni.

(d) Riferire mensilmente al Prefetto o all'ufficiale Capo degli Affari Civili della Provincia in merito ai lavori effettuati nel mese trascorso ed in generale sulla situa-zione del lavoro nella Provincia.

(e) Iniziare immediatamente un esame dei salari nella Provincia.

(f) Costituire quegli uffici dipendenti e designare quei rappresentanti che pos-sono essere richiesti da una efficiente amministrazione.

(g) Trattare le altre questioni del genere interessanti il lavoro nell'ambito della Provincia e trattare rapporti di lavoro, secondo le richieste del Prefetto o del-l'ufficiale Capo Provinciale degli Affari Civili della Provincia

Archivi e documenti delle disciolte Istituzioni

7. Gli archivi ed i documenti delle istituzioni disciolte dall'art. 1 dell'ordine Regionale N. 1 saranno consegnati al Direttore del lavoro della Regione o come egli vorrà disporre.

Attività delle disciolte Istituzioni

8. (a) L'Ufficiale Capo degli Affari Civili della Provincia forniranno all'assistente controlliere della proprietà, preposto alle loro rispettive provincie, un elenco di tutte le proprietà delle suddette istituzioni, nonché gli inventari dei beni, dichiarando:

(1) Lo stato materiale delle proprietà e

(2) La loro situazione, se cioè occupate dalle Forze Armate o dall'A.M.G., da ufficiali del Governo Italiano o affittato a terze persone, etc;

Su ricevuta della sopradetta informazione il Controlliere Beni prenderà controllo formale di tale proprietà.

(b) Il controllore della proprietà potrà concedere all'ufficio regionale del la-voro per la sopradetta Regione agli uffici Provinciali del lavoro, l'uso di tutti od al-cuni dei fabbricati o locali delle suddette istituzioni, insieme al loro mobilio ed all'ar-redamento, appartenenti alle dette istituzioni e nessun canone di affitto o compenso per tale uso sarà dovuta e;

(c) Nessun capitale delle suddette istituzioni potrà essere impiegato senza una specifica disposizione dell'Ufficiale regionale delle Finanze, per qualsiasi scopo dagli uffici Regionali o Provinciali del Lavoro.

Li, 12 Dicembre 1943.

M. CARR, Brigadier
General Civil Affairs Officer, Region IV

M. CARR Brigadiere Generale
Ufficiale Regionale per gli Affari Civili

0934

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UNITED STATES
NAVY
NAVY

2

0935

①

Mr. [unclear] [unclear] 4
Regional Director

ALLIED MILITARY GOVERNMENT - REGION IV

REGIONAL ORDER N.º 1

LABOUR RELATIONS

I, M. CARR, Brigadier, Regional Civil Affairs Officer, hereby order as follows:

Article I

Abolition of Certain Fascist Institutions

The Fascist Corporative Syndicate System and the following unions and councils, that is to say:

- (a) Unione provinciale Fascista Lavoratori dell' Industria.
- (b) Unione provinciale Fascista Lavoratori dell' Agricoltura.
- (c) Unione provinciale Fascista Lavoratori del Commercio.
- (d) Unione provinciale Fascista Lavoratori del Credito Assicurazioni.
- (e) Unione Fascista degli Industriali.
- (f) Unione Fascista degli Agricoltori.
- (g) Unione Fascista dei Commercianti.
- (h) Unione Fascista del Credito.
- (i) Unione provinciale Fascista Professionisti ed Artisti.
- (j) Consiglio provinciale delle Corporazioni.

and all branches, constituent syndicates, units and other dependencies and successor organizations thereof, are hereby dissolved.

Article II

Creation of Labour Offices

The following institutions are hereby created:

- (a) A Regional Labour Office for Region IV, as follows:
The Compartments of Lazio and Abruzzi, the Provinces of Campobasso and Foggia, or for such territory as may from time to time constitute and come under the jurisdiction of said Region.

GOVERNMENT - REGION IV

ORDER N.º 1

RELATIONS

My Officer, hereby order as follows:

Fascist Institutions

create System and the following

ta Lavoratori dell' Industria.
ta Lavoratori dell' Agricoltura.
ta Lavoratori del Commercio.
ista Lavoratori del Credito As-

ustriali.
ricoltori.
mercianti.
lito.

ta Professionisti ed Artisti.
Corporazioni.

icates, units and other depen-
thereof, are hereby dissolved.

II
Labour Offices

hereby created:

Office for Region IV, as follows:
Abruzzi, the Provinces of Cam-
territory as may from time to
jurisdiction of said Region.

GOVERNO MILITARE ALLEATO R

ORDINE N.

ORGANIZZAZIONE DEL

lo, M. CARR, Brigadiere Generale dell'Esercito Britannico, Ufficiale Regionale degli Affari Civili a

Articolo I.

Abolizione di alcune istituzioni

Il sistema Sindacale Corporativo Fascista e le
e Consigli cioè:

- (a) Unione provinciale Fascista Lavoratori
- (b) Unione provinciale Fascista Lavoratori
- (c) Unione provinciale Fascista Lavoratori
- (d) Unione provinciale Fascista Lavoratori
sicurazioni;
- (e) Unione Fascista degli Industriali;
- (f) Unione Fascista degli Agricoltori;
- (g) Unione Fascista dei Commercianti;
- (h) Unione Fascista del Credito;
- (i) Unione Provinciale Fascista Professioni
- (j) Consiglio Provinciale delle Corporazioni

nonchè tutte le diramazioni costituenti Sindacati,
gani da essi rispettivamente dipendenti, ed organ
gono sostituite, vengono con il presente ordine, c

Articolo II.

Creazione degli Uffici del

Le seguenti istituzioni vengono con il presen

(a) Un Ufficio Regionale del Lavoro per l
segue: Le regioni di Lazio e Abruzzi, le provinc
e Foggia, o per tale territorio che venga di tem
la giurisdizione della sooradetta Regione.

(b) Un Ufficio Provinciale del Lavoro pe

GOVERNO MILITARE ALLEATO REGIONALE

ORDINE N. 1

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Io, M. CARR, Brigadiere Generale dell'Esercito Britannico, Ufficiale Regionale degli Affari Civili a mezzo del presente ordine:

Articolo I.

Abolizione di alcune istituzioni fasciste

Il sistema Sindacale Corporativo Fascista e le seguenti Unioni e Consigli cioè:

- (a) Unione provinciale Fascista Lavoratori dell'Industria;
- (b) Unione provinciale Fascista Lavoratori dell'Agricoltura;
- (c) Unione provinciale Fascista Lavoratori del Commercio;
- (d) Unione provinciale Fascista Lavoratori del Credito Assicurazioni;
- (e) Unione Fascista degli Industriali;
- (f) Unione Fascista degli Agricoltori;
- (g) Unione Fascista dei Commercianti;
- (h) Unione Fascista del Credito;
- (i) Unione Provinciale Fascista Professionisti ed Artisti;
- (j) Consiglio Provinciale delle Corporazioni;

nonchè tutte le diramazioni costituenti Sindacati, uffici ed altri organi da essi rispettivamente dipendenti, ed organizzazioni che vengono sostituite, vengono con il presente ordine, disciolti.

Articolo II.

Creazione degli Uffici del Lavoro

Le seguenti istituzioni vengono con il presente ordine create:

(a) Un Ufficio Regionale del Lavoro per la IV regione come segue: Le regioni di Lazio e Abruzzi, le provincie di Campobasso e Foggia, o per tale territorio che venga di tempo in tempo sotto la giurisdizione della sopradetta Regione.

(b) Un Ufficio Provinciale del Lavoro per ciascuna provin-

ARTICLE II

Creation of Labour Offices

The following institutions are hereby created:

(a) A Regional Labour Office for Region IV, as follows: The Compartments of Lazio and Abruzzi, the Provinces of Campobasso and Foggia, or for such territory as may from time to time constitute and come under the jurisdiction of said Region.

(b) A Provincial Labour Office for each Province comprising the above named Region, as the Province becomes subject to Allied Military Government, Region IV.

Article III

Rules and Regulations

Rules and Regulations will be issued by the Allied Military Government to enable the said Regional Labour Office and the said provincial Labour Offices hereby established to fulfil their objects and perform and carry out their powers, duties and functions.

Article IV

Objects of the Regional Labour Office

Subject to the Rules and Regulations to be issued as aforesaid, the said Regional Labour Office will have the following powers, duties and functions within the above named Region:

(a) To consider the most practicable and expeditious method of re-establishing and assuring freedom of labour organization and representation throughout the above named Region.

(b) The co-ordination of the work of and the information and statistics compiled by the Provincial Labour Offices.

(c) The compilation of similar information and statistics, for the above-named Region.

(d) The issuing of periodical reports and bulletins on labour questions for issue to the public or otherwise.

(e) To act as conciliator, mediator or arbitrator in labour cases which are of special economic significance or of interest to the entire Region.

(f) Generally to do all such other things in connection with labour matters as may be required within the above named Region.

ar Offices

by created:

for Region IV, as follows:
zzi, the Provinces of Cam-
itory as may from time to
isdiction of said Region.

for each Province compri-
rovince becomes subject to

lations

ued by the Allied Military
nal Labour Office and the
established to fulfil their
powers, duties and functions.

Labour Office

ns to be issued as aforesaid,
have the following powers,
named Region:

le and expeditious method
of labour organization and
med Region.

of and the information and
bour Offices.

mation and statistics, for the

rts and bulletins on labour
erwise.

or arbitrator in labour cases
cance or of interest to the

things in connection with
in the above named Region.

Creazione degli Uffici del Lav

Le seguenti istituzioni vengono con il presente o

(a) Un Ufficio Regionale del Lavoro per la IV
segue: Le regioni di Lazio e Abruzzi, le provincie di
e Foggia, o per tale territorio che venga di tempo in
la giurisdizione della sopradetta Regione.

(b) Un Ufficio Provinciale del Lavoro per cia-
cia compresa nella sopradetta Regione, come ciasch-
viene sotto il controllo del Governo Militare Alleato.

Articolo III.

Norme e regolamenti

Norme e regolamenti saranno emanati dal Gov-
Alleato, al fine di permettere che il sopradetto Uffi-
del Lavoro per gli Uffici Provinciali del Lavoro costit-
sente ordine possano perseguire i loro fini ed ademp-
citare i loro poteri, obblighi e funzioni.

Articolo IV.

Compiti dell'Ufficio Regionale del Lavoro per la soprad-

Soggetto alle norme ed ai regolamenti che saranno
più sopra accennato, l'Ufficio Regionale del Lavoro a-
poteri, obblighi e funzioni per tutta la sopradetta Re-

(a) Prendere in esame il sistema più pratico e s-
stabilire e per assicurare la libertà di organizzazioni
sentanza del lavoro;

(b) Il coordinamento del lavoro degli Uffici provinc-
e delle informazioni e statistiche da essi fornite;

(c) La compilazione di simili informazioni e stat-
sopradetta Regione;

(d) La pubblicazione di relazioni periodiche e d-
problemi del lavoro per la distribuzione al pubblico

(e) Funzionare quale conciliatore, mediatore od
teria di controversia sul lavoro, che siano di specia-
economica o di interesse per l'intera regione;

(f) Compiere generalmente tutte le altre funzio-
i problemi del lavoro entro la sopradetta regione.

Articolo V

Creazione degli Uffici del Lavoro

Le seguenti istituzioni vengono con il presente ordine create:

(a) Un Ufficio Regionale del Lavoro per la IV regione come segue: Le regioni di Lazio e Abruzzi, le provincie di Campobasso e Foggia, o per tale territorio che venga di tempo in tempo sotto la giurisdizione della sopradetta Regione.

(b) Un Ufficio Provinciale del Lavoro per ciascuna provincia compresa nella sopradetta Regione, come ciascuna Provincia viene sotto il controllo del Governo Militare Alleato, IV Regione.

Articolo III.

Norme e regolamenti

Norme e regolamenti saranno emanati dal Governo Militare Alleato, al fine di permettere che il sopradetto Ufficio Regionale del Lavoro per gli Uffici Provinciali del Lavoro costituiti con il presente ordine possano perseguire i loro fini ed adempiere ed esercitare i loro poteri, obblighi e funzioni.

Articolo IV.

Compiti dell'Ufficio Regionale del Lavoro per la sopradetta Regione

Soggetto alle norme ed ai regolamenti che saranno emanati come più sopra accennato, l'Ufficio Regionale del Lavoro avrà i seguenti poteri, obblighi e funzioni per tutta la sopradetta Regione:

(a) Prendere in esame il sistema più pratico e spedito per ristabilire e per assicurare la libertà di organizzazioni e di rappresentanza del lavoro;

(b) Il coordinamento del lavoro degli Uffici provinciali del Lavoro e delle informazioni e statistiche da essi fornite;

(c) La compilazione di simili informazioni e statistiche per la sopradetta Regione;

(d) La pubblicazione di relazioni periodiche e di bollettini su problemi del lavoro per la distribuzione al pubblico od altrimenti;

(e) Funzionare quale conciliatore, mediatore od arbitro, in materia di controversia sul lavoro, che siano di speciale importanza economica o di interesse per l'intera regione;

(f) Compiere generalmente tutte le altre funzioni connesse con i problemi del lavoro entro la sopradetta regione.

Articolo V

(d) The issuing of periodical reports and bulletins on labour questions for issue to the public or otherwise.

(e) To act as conciliator, mediator or arbitrator in labour cases which are of special economic significance or of interest to the entire Region.

(f) Generally to do all such other things in connection with labour matters as may be required within the above named Region.

Article V

Objects of Provincial Labour Offices

Subject to the Rules and Regulations to be issued as aforesaid, Provincial Labour Offices will have the following powers, duties and functions within the respective Provinces in which they are established.

(a) The compilation of information and statistics on labour.

(b) The establishment of offices for the registration and supply of labour.

(c) To act as conciliators, mediators or arbitrators in labour disputes.

(d) Generally to do all such other things in connection with labour matters within the respective Provinces as may be required.

Article VI

Effective date

This order will become operative in each of the provinces comprised within the above-named Region on the date when it is first posted within such province

Dated 12 December 1943.

M. CARR, Brigadier

Regional Civil Affairs Officer. Region IV

First posted within the Province of

on

day of

194

ts and bulletins on labour
rwise.

r arbitrator in labour cases
ance or of interest to the

things in connection with
n the above named Region.

Labour Offices

ns to be issued as aforesaid,
e following powers, duties
ovinces in which they are

and statistics on labour.
the registration and supply

rs or arbitrators in labour

things in connection with
ovinces as may be required.

te

ch of the provinces compri-
n the date when it is first

CARR, Brigadier
Affairs Officer. Region IV

problemi del lavoro per la distribuzione di prodotti e

(e) Funzionare quale conciliatore, mediatore od a-
teria di controversia sul lavoro, che siano di speciale
economica o di interesse per l'intera regione;

(f) Compiere generalmente tutte le altre funzioni
i problemi del lavoro entro la sopradetta regione.

Articolo V.

Compiti degli Uffici Provinciali del

Soggetti alle norme ed ai regolamenti che saranno e
più sopra accennato, gli Uffici Provinciali del Lavoro
avere i seguenti poteri, obblighi e funzioni nei lin-
spettive provincie nelle quali essi siano stati creati:

(a) La compilazione di rapporti informativi e di
materia di lavoro;

(b) La costituzione di uffici per la registrazione
mento della mano d'opera;

(c) Funzionare quali conciliatori, mediatori od arbi-
di controversie sul lavoro;

(d) Compiere generalmente tutte le altre funzioni
i problemi del lavoro nei limiti delle rispettive provincie
essere richiesto.

Articolo VI.

Data di entrata in vigore

Questo ordine entrerà in vigore in ciascuna delle pr-
prese nella sopradetta Regione nel giorno in cui quest
affisso entro il territorio di tale provincia.

li 12 Dicembre 1943.

M. CARR, Brigadiere
Ufficiale Regionale per gli

Affisso entro il territorio della Provincia di

il

giorno di

194

problemi del lavoro per la distribuzione di lavoro su territorio;

(e) Funzionare quale conciliatore, mediatore od arbitro, in materia di controversia sul lavoro, che siano di speciale importanza economica o di interesse per l'intera regione;

(f) Compiere generalmente tutte le altre funzioni connesse con i problemi del lavoro entro la sopradetta regione.

Articolo V.

Compiti degli Uffici Provinciali del Lavoro

Soggetti alle norme ed ai regolamenti che saranno emanati come più sopra accennato, gli Uffici Provinciali del Lavoro verranno ad avere i seguenti poteri, obblighi e funzioni nei limiti delle rispettive provincie nelle quali essi siano stati creati:

(a) La compilazione di rapporti informativi e di statistiche in materia di lavoro;

(b) La costituzione di uffici per la registrazione e il collocamento della mano d'opera;

(c) Funzionare quali conciliatori, mediatori od arbitri in materia di controversie sul lavoro;

(d) Compiere generalmente tutte le altre funzioni connesse con i problemi del lavoro nei limiti delle rispettive provincie come può essere richiesto.

Articolo VI.

Data di entrata in vigore

Questo ordine entrerà in vigore in ciascuna delle provincie comprese nella sopradetta Regione nel giorno in cui questo ordine sarà affisso entro il territorio di tale provincia.

li 12 Dicembre 1943.

M. CARR, Brigadiere Generale
Ufficiale Regionale per gli Affari Civili

Affisso entro il territorio della Provincia di

il giorno di 194

0945